



# Pensioni, ecco che cosa cambia tra riforma e quota 100

Giovedì 17 gennaio il governo ha emanato un decreto legge che prevede l'istituzione della pensione anticipata denominata "quota 100". Tra gli altri punti il decreto prevede, per le pensioni, nuovi requisiti di età e di contribuzione e la reintroduzione delle "finestre" (decorrenze posticipate) eliminate, a suo tempo, dalla Fornero.

Una premessa è d'obbligo: essendo un decreto dovrà essere convertito in legge dal Parla-

mento entro 60 giorni, quindi le normative che attualmente contiene potranno essere modificate. Di seguito indichiamo i contenuti normativi del decreto necessari per ottenere i vari tipi di pensione nel 2019.

## 1. Pensione di vecchiaia

a) 67 anni di età (5 mesi in più rispetto al 2018) sia per le donne sia per gli uomini con 20 anni di contributi, 15 se versati o autorizzati alla volontaria entro il 1992; b) 66 anni e 7 mesi

(requisito 2018) per chi svolge lavori gravosi o usuranti, con 30 anni di contributi; c) per chi ha versato il primo contributo dopo il 1995 (pensione contributiva): 67 anni con 20 anni di contributi e un importo-soglia non inferiore a 687 euro al mese; senza l'importo soglia, 71 anni con 5 anni di contributi.

## 2. Pensioni anticipate

a) A qualsiasi età con 41 anni e 10 mesi di contributi per donne, 42 anni e 10 mesi per uomini,

decorrenza ("finestra") tre mesi dopo il requisito; b) per chi ha versato il primo contributo dopo il 1995: 64 anni con 20 anni di contributi e un importo-soglia di almeno 1.282 euro al mese; c) precoci (un anno di contributi prima del 19° anno): a qualsiasi età con 41 anni di contributi e particolari lavori gravosi, "finestra" dopo tre mesi; d) opzione donna: 58 anni di età (59 se autonome) con 35 anni di contributi, fine-

stra 12 mesi dopo (18 mesi se autonoma), calcolo interamente contributivo. Requisiti entro il 2018, corrisposta fino al 2019.

## 3. Pensione "quota 100"

Con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi viene concessa in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Per il settore privato la decorrenza è tre mesi dopo il diritto (non prima di aprile 2019), per i lavoratori pubblici la prima decorrenza è agosto 2019, dopo la "finestra" sarà di 6 mesi. I pensionati di quota 100 non potranno cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla data della pensione di vecchiaia. Massimo cumulabi-

le: 5.000 euro annui da lavoro autonomo occasionale. La corresponsione di questa pensione è legata alla disponibilità finanziaria. Dalle prime letture di questo decreto si deduce che non vi è stato, nei fatti, il superamento della riforma Fornero, ma piuttosto la creazione di ulteriori disparità con l'introduzione, non di uno scalino, ma di uno scalone in quanto chi già andava in pensione con un'età avanzata (pensione di vecchiaia), dal 2019 si trova con cinque mesi in più; chi invece, per sua fortuna, può far valere una elevata anzianità contributiva si trova a essere privilegiato.

Angelo Vivenza